



COMUNICATO UFFICIALE N. 65/L - 31 LUGLIO 2019

65/130

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Col presente Comunicato si rende pubblico il Codice di Autoregolamentazione Stagione Sportiva 2019/2020.

Publicato in Firenze il 31 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

Codice di Autoregolamentazione

Lega Italiana Calcio Professionistico

Capo I Mutualità di sistema

- Art. 1 Contributi (Mutualità di Sistema)
- Art. 2 Percentuale squadre ospitate

Capo II Adempimenti economico finanziari e societari

- Art. 3 Pagamenti emolumenti, ritenute, contributi e accantonamenti al fondo di fine carriera
- Art. 4 Deposito bilancio consuntivo e relazione semestrale, comunicazione ulteriori dati societari
- Art. 5 Parametri sistema di rating di Lega Pro
- Art. 6 Adozione modello organizzativo *ex D. Lgs. n. 231/2001*

Capo III Acquisizioni societarie

- Art. 7 Regolamento sulle acquisizioni societarie in ambito professionistico

Capo IV Fondo di Sostegno

- Art. 8 Costituzione Fondo
- Art. 9 Requisiti per accesso al Fondo
- Art. 10 Erogazione e rimborso

Capo V Codice Etico

- Art. 11 Codice Etico

Capo VI Cerimoniale di gara

- Art. 12 Stretta di mano prima della gara
- Art. 13 Cerimoniale di saluto a fine gara
- Art. 14 Sanzioni

Capo VII Protocollo divise da gioco

- Art. 15 Procedura

Capo VIII Ticketing Policy

- Art. 16 Costo biglietto tifoseria ospite. Principio di reciprocità.
- Art. 17 Codice di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche

CAPO I MUTUALITA' DI SISTEMA

Art. 1 Contributi (Mutualità di Sistema)

1.1. Nella domanda di ammissione al Campionato è contenuta l'apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie B in caso di promozione alla Serie B, e/o iscrizione alla lega superiore: tale obbligazione mutualistica vincola la società per le tre stagioni sportive successive sempre che la stessa rimanga nell'organico della Serie B o della Serie A.

1.2 Gli importi trattenuti dalle Leghe superiori, a fronte della indicata minore contribuzione alle società neo promosse, sono di competenza della Lega Pro e saranno pari ad € 516.456,90 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione al primo posto del girone di appartenenza e ad € 774.685,35 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione dopo la disputa dei Play Off, ovvero in qualsiasi altro caso di ammissione alla lega superiore.

1.3 Gli indicati importi verranno versati alla Lega Pro in due tranches di uguale importo, la prima entro il 30 dicembre e la seconda entro il 30 giugno della stagione sportiva successiva. Il Consiglio Direttivo, in conformità alle disposizioni statutarie, dispone con regolamento le modalità di utilizzo di dette somme e, nell'ipotesi in cui ne venga deliberata la distribuzione, verrà attuata con i criteri di cui al paragrafo 3.4.; resta fermo il principio in forza del quale le società retrocesse alla Lega Pro non percepiscono importi a titolo di "contributo di mutualità" nelle tre stagioni sportive successive alla retrocessione dalle Serie superiori in quanto, relativamente a tale periodo, già usufruiscono di una maggior contribuzione da parte della lega maggiore (anche se da quest'ultima erogata in un'unica soluzione).

1.4. Criteri di calcolo, ripartizione e distribuzione:

a. il contributo afferente la mutualità di sistema viene calcolato, nel suo ammontare complessivo, nella stagione sportiva successiva (*la stagione successiva*) a quella nella quale viene preso a riferimento l'organico delle società ammesse (*la stagione di riferimento*);

b. sono escluse dalla ripartizione del contributo di mutualità le società sportive che, nella *stagione di riferimento*:

b1) sono retrocesse alla Lega Pro e quindi hanno già usufruito, nella *stagione di riferimento*, di una maggiore e/o diversa contribuzione (contributi spettanti alle società retrocesse dalla Serie B alla Lega Pro); dette società non percepiscono pertanto importi a titolo di "contributo di mutualità" nelle tre stagioni sportive successive alla retrocessione dalle Serie superiori in quanto, relativamente a tale periodo, hanno già usufruito della predetta maggior contribuzione da parte della lega superiore (anche se da quest'ultima erogata in un'unica soluzione);

b2) sono state promosse alla Serie B al termine della stagione sportiva;

c. sono escluse dalla distribuzione del contributo di mutualità le società sportive che nella *stagione successiva*:

c1) siano state dichiarate inattive o messe in liquidazione, ovvero siano state attinte da un provvedimento di esclusione dal campionato (nel corso della disputa dello stesso), da un provvedimento di decadenza o revoca dell'affiliazione, da una dichiarazione di fallimento o di ammissione a procedura concorsuale;

c2) non risultino iscritte ad un Campionato professionistico organizzato dalla F.I.G.C. ovvero al campionato, organizzato dalla LND, della Serie immediatamente inferiore a quella di Serie C.

Si precisa che una società sportiva, per accedere al beneficio di tale contribuzione, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo al momento della materiale erogazione di ogni relativa tranche. Nel caso pertanto in cui una società sportiva venga, ad esempio, dichiarata inattiva ovvero fallita, ovvero venga esclusa dal Campionato dopo l'avvenuta erogazione di una o più tranches del contributo, tale società non avrà diritto all'erogazione delle tranches successive.

Si conferma infine che, come previsto nella domanda di ammissione al Campionato, ogni società sportiva potrà percepire - se in possesso dei requisiti regolamentari per l'attribuzione - la quota parte delle somme assegnate per mutualità solo una volta che, determinati da parte del Consiglio Direttivo i criteri di ripartizione, si proceda in concreto all'effettiva distribuzione ed erogazione degli importi alle società stesse; pertanto, prima di tale erogazione, attesa la possibilità per la Lega Pro di non procedere all'erogazione per motivate ragioni ovvero in applicazione della normativa vigente, la società sportiva non vanta alcun diritto di credito per detto titolo nei confronti della Lega Pro.

Art. 2 Percentuale squadre ospitate

2.1 Per ogni gara di campionato (esclusa fase play), la società ospitante deve corrispondere alla società ospitata, entro 7 giorni dalla disputa della partita, una quota percentuale di partecipazione sull'incasso, pari al 15%. La quota deve essere calcolata sull'incasso imponibile (al netto di oneri di prevendita e iva sugli omaggi), dal quale dovrà essere detratta una quota percentuale del 30% a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dalla società ospitante.

2.2 La quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata deve essere corrisposta anche sugli abbonamenti, distribuiti dalla società ospitante.

2.3 Il modello C1 riepilogativo dell'incasso deve essere vistato dal rappresentante della società ospitata.

2.4 Una copia del C1 deve essere consegnata alla società ospitata.

2.5 Altra copia del C1, vistata, deve essere inviata dalla società ospitante via mail (statistiche@lega-pro.com) alla Lega entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara.

2.6 In difetto di pagamento nei termini di cui al punto 2.1, la società ospitata, trascorsi 7 giorni dalla disputa della partita, potrà richiedere il versamento dell'importo dovuto alla Lega Pro la quale, esaminata la documentazione ed effettuati i necessari riscontri, provvederà ad addebitare l'importo accertato a carico della società ospitante ed all'accredito dello stesso sul conto/campionato della società ospitata.

2.7 In quest'ultima ipotesi la Lega Pro provvederà altresì ad addebitare sulla scheda conto-campionato della società ospitante l'ulteriore importo di € 1.000,00 a titolo di penale per il mancato pagamento dell'importo di cui al punto 2.1 che precede.

2.8 Qualora, all'esito della procedura di controllo e verifica da parte della Lega non sia possibile determinare con certezza l'importo dovuto dalla società ospitante, la società ospitata potrà adire i competenti organi di giustizia sportiva per ottenere il soddisfacimento coattivo del credito.

Dalla presente normativa sono escluse le gare di Supercoppa di Lega, la finale di Coppa Italia Serie C e le gare dei Play-off e Play-out, in quanto organizzate direttamente dalla Lega.

CAPO II ADEMPIMENTI ECONOMICO FINANZIARI SOCIETARI E DI GOVERNANCE

Art. 3 Pagamenti emolumenti, ritenute, contributi

3.1 Non appena provveduto al pagamento di emolumenti ed al versamento di ritenute e contributi di ciascuna mensilità, le Società sono tenute ad informare la Lega inviando comunicazione di avvenuto pagamento a mezzo email all'indirizzo autoregolamentazione-legapro@legalmail.it

3.2 Alla società che non dimostrerà l'avvenuto pagamento di quanto sopra indicato, potranno essere erogati i corrispettivi/contributi eventualmente dovuti da parte della Lega Pro esclusivamente con vincolo di destinazione per il pagamento degli emolumenti e dei relativi contributi e ritenute fiscali. Ogni società sportiva che ha ricevuto l'erogazione di corrispettivi/contributi con vincolo di destinazione, è tenuta a trasmettere alla Lega (autoregolamentazione-legapro@legalmail.it) la documentazione comprovante l'ottemperanza al predetto vincolo di destinazione.

3.3 Restano fermi ed impregiudicati gli accertamenti disposti dalla F.I.G.C. in applicazione della vigente normativa federale.

Art. 4 Deposito bilancio consuntivo e relazione semestrale, comunicazione ulteriori dati societari

4.1 Successivamente all'avvenuto deposito in Co.Vi.So.C., entro i termini previsti dalle N.O.I.F., le società sono tenute a depositare presso la Lega Pro il bilancio consuntivo e la relazione semestrale, con tutti i documenti che li compongono e con gli indicatori ed i parametri N.O.I.F. calcolati alla medesima data. L'invio della documentazione deve avvenire a mezzo email all'indirizzo autoregolamentazione-legapro@legalmail.it

Le società sportive che non osserveranno la presente disposizione, subiranno una sanzione di € 10.000,00.

4.2 Con l'approvazione del presente codice di autoregolamentazione, le società sportive autorizzano irrevocabilmente la Lega alla pubblicazione del proprio bilancio e del monte stipendi tesserati sull'area extranet.

4.3 Le società sportive associate sono inoltre tenute a comunicare alla Lega il dato relativo all'ammontare del proprio fatturato della precedente stagione sportiva, così come desumibile dalla relativa dichiarazione dei redditi oltre ad indicare anche quelli delle due stagioni sportive precedenti. A tal fine dovranno utilizzare lo specifico format predisposto e reso di volta in volta disponibile dalla Lega, seguendo le indicazioni in esso contenute.

Art. 5 Parametri sistema di Rating di Lega Pro

Contestualmente al deposito della documentazione relativa al bilancio consuntivo ed alla relazione semestrale, con tutti i documenti che li compongono, incluso indicatori e parametri N.O.I.F., dovranno essere inviati i documenti comprovanti i seguenti parametri previsti dal sistema di Rating di Lega Pro:

- rapporto di indebitamento dato dal rapporto tra il Patrimonio Netto ed i debiti presenti tra le passività di bilancio;
- indice di solvibilità totale dato dal rapporto tra le attività totali e le passività totali;
- indice di solvibilità corrente dato dal rapporto tra le attività correnti e le passività correnti;
- indicatore del costo del lavoro allargato dato dal rapporto tra il costo del lavoro inclusivo degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni pluriennali dei calciatori con i ricavi.

A tal proposito verranno forniti i relativi prospetti di calcolo con le istruzioni per l'esatta determinazione degli stessi. L'invio della comunicazione deve avvenire a mezzo email all'indirizzo autoregolamentazione-legapro@legalmail.it

Art. 6 Adozione modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001

6.1 Al fine di perseguire l'obiettivo di una corretta governance e di prevenire la commissione di reati, al momento della ammissione al Campionato Serie C, le società

dovranno aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 aggiornato alla normativa tempo per tempo vigente.

6.2 La mancata adozione del modello comporterà l'applicazione di una sanzione pari ad € 5.000,00.

CAPO III ACQUISIZIONI SOCIETARIE

Art. 7 Regolamento federale sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico

7.1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o *mortis causa*, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti nel presente Regolamento (di seguito: Requisiti). Nel caso in cui gli Acquirenti *mortis causa* siano più di uno, ciascuno di questi dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria previsti. Detti requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che intendano acquisire la suddetta partecipazione.

7.2. Requisiti di onorabilità.

I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti):

- non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati puniti con pena edittale massima superiore a 5 anni;
- non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati di cui alla L. 401/1989 ed alla L. 376/2000;
- non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati di truffa ed appropriazione indebita;
- devono sottoporsi, con esito favorevole, alle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche.
- non devono aver ricoperto, negli ultimi cinque anni, il ruolo di socio e/o di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di

provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

7.3. Requisiti di solidità finanziaria.

Gli Acquirenti dovranno depositare in F.I.G.C.:

a) la dichiarazione di almeno un istituto di credito di primaria importanza nazionale e/o estera, con il quale abbiano rapporti economici da almeno un anno, che attesti:

- che gli Acquirenti dispongono di buona base finanziaria e riscuotono stima e considerazione presso gli operatori finanziari ed economici;
- che gli Acquirenti sono meritevoli, sotto il profilo bancario, di adeguato fido e che sono soggetti senz'altro validi in ordine agli impegni che assumono;
- che gli Acquirenti hanno sempre assolto i loro impegni con regolarità e puntualità e che, alla data della dichiarazione, sono in possesso di una capacità finanziaria ed economica tale da poter far fronte, in misura proporzionale alla partecipazione acquisita, alle attività di impresa correlate:

i) al fatturato medio conseguito dalla società, nel periodo corrispondente alle ultime tre stagioni sportive, in campionato della medesima categoria in cui milita al momento della acquisizione;

ii) ovvero, in assenza delle condizioni di cui alla precedente lettera i), al fatturato medio societario delle ultime tre stagioni sportive calcolato nell'ambito della Lega di appartenenza della società al momento della acquisizione e che verrà comunicato dalla medesima Lega.

- che le risorse finanziarie impiegate nell'Acquisizione provengono dall'attività economico-sociale degli Acquirenti o dalla disponibilità di altre fonti lecite indicate.

b) fideiussione bancaria, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita.

7.4. La documentazione attestante i requisiti sopra indicati e la fideiussione bancaria, per le società di Serie B e di Serie C, dovranno essere presentate alla F.I.G.C. entro 30 (trenta) giorni dall'Acquisizione della partecipazione.

7.5. Il riconoscimento, ai fini sportivi, del trasferimento delle quote e/o delle azioni agli Acquirenti è subordinato alla approvazione da parte del Presidente federale, che si avvale di una Commissione per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai punti 2 e 3. Nessuna attività, a rilevanza federale e/o comunque che determini effetti in ambito federale, potrà essere svolta dagli acquirenti fino alla approvazione da parte della F.I.G.C..

La Commissione è formata da 5 componenti nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione resta in carica per due stagioni sportive.

L'esito delle verifiche della Commissione sono trasmesse al Presidente federale, per il seguito di competenza.

CAPO IV FONDO DI SOSTEGNO

Art. 8 Costituzione Fondo

E' stato costituito presso la Lega un Fondo di Sostegno, la cui dotazione totale è pari ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00), alimentato tramite risorse istituzionali messe a disposizione dall'Associazione stessa.

Il Fondo è regolato nel dettaglio da un apposito Regolamento che viene allegato al presente Codice sub A).

Art. 9 Requisiti per l'accesso al Fondo

9.1 Possono accedere al Fondo di Sostegno le sole società sportive associate alla Lega nei confronti delle quali non siano in corso procedure di liquidazione e/o concorsuali e che non abbiano in corso pignoramenti, sequestri o altri provvedimenti giudiziari pregiudizievoli. Inoltre, nella stagione sportiva di riferimento, le stesse debbono essere in regola con le norme economico finanziare previste dalla F.I.G.C..

9.2 La Lega Pro, all'atto della presentazione della domanda, si riserva comunque il diritto di valutare caso per caso l'ammissibilità della stessa.

Art. 10 Erogazione e rimborso

10.1 La singola società nel formulare domanda di accesso al Fondo, potrà richiedere l'importo massimo di € 100.000,00 (Euro centomila/00), importo che dovrà essere rimborsato entro e non oltre 90 giorni dall'accredito e, comunque, non oltre il termine della stagione sportiva nella quale è avvenuta l'erogazione.

10.2 Le società che nel corso della stagione sportiva abbiano già presentato domande di accesso al Fondo e abbiano ottenuto l'erogazione (o più erogazioni) fino alla concorrenza del limite del massimale, non potranno presentare ulteriori domande di accesso ad esso nel corso della medesima stagione sportiva, anche qualora abbiano, nel frattempo, provveduto al rimborso integrale delle somme precedentemente erogate.

CAPO V CODICE ETICO

Art. 11 Codice Etico

11.1 Le società sportive, in forza di quanto previsto nella domanda di ammissione al Campionato, sono tenute ad aderire incondizionatamente al codice etico vigente della Lega Pro ed a rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute.

11.2 Le società sportive sono altresì obbligate a richiedere a tutti i tesserati, quale condizione necessaria per la stipula del contratto di tesseramento, l'accettazione incondizionata del Codice Etico della Lega Pro e l'impegno degli stessi ad accettare le relative prescrizioni. La disposizione regolamentare di cui al presente paragrafo potrà ritenersi assolta con la sottoscrizione del tesserato in calce ovvero sul frontespizio del codice etico che dovrà restare depositato presso la sede della società sportiva.

11.3 L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente paragrafo non costituisce motivo di invalidità/nullità/annullabilità del contratto di tesseramento, ma la società sportiva sarà tenuta a rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva su deferimento della Procura Federale.

CAPO VI CERIMONIALE DI GARA

Art. 12 Stretta di mano prima della gara

Una volta completato l'allineamento delle squadre, ad un cenno dell'arbitro, i calciatori della squadra ospite si dirigeranno verso quelli della squadra ospitante, che rimarranno nella loro posizione, per stringere la mano prima agli arbitri e poi agli avversari, tornando successivamente nella posizione originaria passando alle spalle degli ufficiali di gara. Subito dopo che l'ultimo calciatore della squadra ospite avrà stretto la mano al primo della squadra ospitante (il capitano), questi, seguito dai suoi compagni, si muoverà a sua volta verso gli arbitri, stringendo loro la mano e ritornerà nella sua posizione originaria passando alle spalle degli ufficiali di gara. Di seguito, i due capitani si fermeranno accanto agli ufficiali di gara per le abituali procedure di sorteggio.

Art. 13 Cerimoniale di saluto a fine gara

Al fischio finale, gli ufficiali di gara si posizioneranno al centro del campo. I due capitani avranno la responsabilità di radunare i calciatori della propria squadra dietro di sé. I calciatori di ciascuna squadra saluteranno quelli dell'altra e gli arbitri, e le tifoserie senza nessun ordine prestabilito. Dopo la stretta di mano, i calciatori saluteranno il pubblico e lasceranno il terreno di gioco insieme agli ufficiali di gara.

Art. 14 Sanzioni

Le squadre che violeranno le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 subiranno una sanzione di € 5.000,00 per ogni violazione.

CAPO VII PROTOCOLLO DIVISE DA GIOCO

Art. 15 Procedura

15.1 Ogni Società dovrà attenersi al seguente protocollo comportamentale, redatto in accordo con la CAN PRO. Ad ogni Società verrà inviata in formato elettronico una "scheda kit gara". Tale scheda servirà, prima di ogni turno di campionato o di coppa italia, a

comunicare alla Lega e alla Società avversaria il kit che si intende utilizzare nella successiva gara. Le Società sono tenute a compilare la "scheda kit gara" in ogni sua parte, indicando la maglia, il pantaloncino e i calzettoni che si intendono utilizzare (sia per i calciatori sia per i portieri) e inviare la suddetta Scheda alla Lega Pro ed alla Società avversaria, via posta elettronica, entro e non oltre le ore 12.00 del mercoledì precedente la gara (nel caso di gara infrasettimanale il termine di invio sarà alle ore 12.00 del venerdì che precede la gara).

15.2 L'indirizzo al quale trasmettere la "scheda kit gara" è il seguente: martina.baggiani@lega-pro.com . Per eventuali comunicazioni urgenti si prega di contattare il seguente numero telefonico: 055-3237447.

15.3 Non appena ricevute, le "schede kit gara" saranno trasmesse dalla Lega alla CAN PRO, la quale comunicherà alla stessa Lega qualunque modifica ritenesse opportuna in caso di colori confondibili. Sarà cura della Lega comunicare alle Società le eventuali modifiche e ottenere da queste la conferma dell'avvenuto cambiamento. Si ricorda infine che, comunque, è facoltà del Direttore di gara decidere eventuali modifiche e/o cambiamenti parziali nei kit, anche nell'immediato pre-partita, qualora i colori fossero ritenuti confondibili, magari in casi di particolari situazione climatiche e/o di luce: per tale motivo è tassativamente richiesto ad entrambi i Club, sia ospitante sia ospitato, di avere sempre a disposizione almeno un kit alternativo, completamente diverso da quello approvato dalla CAN PRO.

15.4 Le società sportive che non osserveranno la disposizione di cui all'articolo 15, subiranno una sanzione di € 5.000,00.

CAPO VIII TICKETING POLICY

Art. 16 Costo biglietto tifoseria ospite. Principio di reciprocità.

16.1 Le società sportive, in osservanza del "Protocollo Fair Play" e dei principi di ospitalità e correttezza che devono caratterizzare le competizioni di Lega Pro, dovranno consentire anche alla tifoseria ospite di poter acquistare i biglietti per assistere alla gara al medesimo costo di quelli venduti alla tifoseria locale.

A tal fine il costo del biglietto per i tifosi ospiti non potrà superare il costo del biglietto in vendita per la gara avente l'importo più basso (escluse eventuali riduzioni o promozioni).

16.2 Nel caso venga accertata la violazione del disposto di cui all'art. 16.1, la sanzione sarà pari a € 15.000,00.

16.3 Qualora le società decidano di applicare per singole gare promozioni o riduzioni del costo dei biglietti, dovranno comunicarlo alla Lega entro 48 ore dall'inizio della gara.

16.4 Nel caso venga accertata la violazione del disposto di cui all'art. 16.3, la sanzione sarà pari a € 5.000,00.

16.5 Dalla presente normativa sono escluse le gare di Supercoppa di Lega, la finale di Coppa Italia Lega Pro e le gare dei Play-off e Play-out in quanto organizzate direttamente dalla Lega.

***Art. 17 Codice di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle
manifestazioni calcistiche***

Ciascuna società sportiva, visto il Protocollo del Ministero dell'interno del 4 agosto 2017, vista la circolare FIGC, e, adottato il modello ex D. Lgs n. 231/2001, dovrà pubblicare sul proprio sito ufficiale, unitamente al regolamento d'uso dello stadio, il Codice di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche.

Si precisa che il presente Codice di Autoregolamentazione potrà essere soggetto a variazioni nel corso della stagione sportiva, anche in conseguenza delle eventuali modifiche normative o regolamentari che verranno apportate dalla FIGC o dalla Lega Pro.



REGOLAMENTO FONDO DI SOSTEGNO

Art. 1 – Fondo di Sostegno

1. Il presente regolamento definisce le finalità e le procedure per l'accesso da parte delle società sportive associate, al Fondo di Sostegno istituito da Lega (di seguito anche il "Fondo").
2. Il Fondo non ha finalità di lucro ed è stato costituito con lo scopo di fornire assistenza alle società sportive associate a Lega Pro, in possesso dei necessari requisiti di seguito individuati, mediante la possibilità di accedere ad erogazioni di acconti a valere sui crediti in via di maturazione nel corso della stagione.
3. I crediti per i quali è possibile richiedere le erogazioni di acconti sono quelli che si originano nell'ambito del sistema sportivo e, quindi, specificatamente il saldo attivo finanziario della campagna trasferimenti, relativo alla stagione sportiva in corso, i contributi derivanti da quanto previsto nel testo del D. Lgs n. 9/2008 in maturazione nel corso della stagione sportiva e i contributi derivanti dalla mutualità di sistema.

Art. 2 – Finalità del Fondo

1. Il Fondo è istituito con la finalità di agevolare le società a superare eventuali tensioni finanziarie *infra* annuali di breve periodo che dovessero emergere nel corso della stagione, volendo, pertanto, costituire un supporto migliorativo dei flussi di cassa programmati, non costituendo nella maniera più assoluta, risorse supplementari/aggiuntive, oltre quelle complessivamente spettanti alla società.

Art. 3 – Dotazione del Fondo

1. Il Fondo di Sostegno è costituito mediante destinazione di riserve istituzionali per un ammontare complessivo di € 1.000.000,00 (un milione/00).
2. La dotazione del Fondo è da intendersi globale e non riferita ad ogni singola stagione sportiva. Laddove si rendesse opportuno e/o necessario, il Consiglio Direttivo di Lega, anche in base alle riserve istituzionali disponibili e tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, potrà valutare l'opportunità o meno di variarne la dotazione.

Art. 4 – Requisiti di accesso

1. Possono accedere al Fondo le società sportive facenti parte dell'organico di Lega Pro che, al momento della richiesta di accesso abbiano i seguenti requisiti nonché l'assenza, al momento della presentazione dell'istanza, delle seguenti cause ostative:
 - siano in regola con le disposizioni economico – finanziarie della F.I.G.C.;
 - non siano state attinte da deferimenti per violazione delle disposizioni economico – finanziarie della F.I.G.C.;
 - non abbiano riportato sanzioni, neppure in termini di ammende e/o penalizzazioni in conseguenza della violazione delle predette disposizioni;
 - non abbiano effettuato cessioni del credito relativamente alla campagna trasferimenti, né abbiano pignoramenti in corso o non abbiano in genere compiuto atti di disposizione in relazione ai predetti crediti;
 - non siano sottoposte a procedure concorsuali o non versino in stato di liquidazione o non siano assoggettate ad altre procedure esecutive.

2. Le istanze di accesso al Fondo di Sostegno devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società sportiva e trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo

segreteria-legapro@legalmail.it

3. Lega Pro, tramite una apposita commissione formata dai responsabili dell'area gestionale, valuta le domande seguendo l'ordine cronologico con cui sono ricevute, riservandosi di giudicare di volta in volta, a suo insindacabile giudizio sia in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi che soggettivi, l'ammissibilità o meno delle stesse, fermo il vincolo della complessiva dotazione del Fondo.
4. Lega Pro, fatte le opportune valutazioni, provvede, entro un congruo termine, a dare comunicazione agli interessati dell'esito delle istruttorie svolte.
5. Nessun interesse, spesa o diritto è dovuto a Lega Pro in quanto trattasi di mera attività mutualistica svolta dall'Associazione nei confronti delle proprie associate.

Art. 5 – Criteri di erogazione e rimborso

1. La società sportiva che abbia i requisiti di cui all'art. 4 che precede, può richiedere al Fondo, con apposita istanza, un acconto dei propri crediti fino ad un massimo di € 100.000,00 (Euro centomila/00) e, comunque, non oltre il 50% dell'ammontare dei crediti della stagione che residuano al momento della richiesta, così come richiamati all'art. 1.3.
2. Le società che hanno ricevuto l'erogazione da parte del Fondo nel corso di una stagione sportiva, fino alla concorrenza del massimale di € 100.000,00, non potranno presentare ulteriore domanda di accesso ad esso nel corso della stessa stagione sportiva, anche nell'ipotesi che abbiano già provveduto al rimborso per l'intero e, dunque, estinto l'acconto erogato.
3. L'istanza di accesso al Fondo non potrà essere proposta successivamente al 31 marzo di ogni stagione sportiva, dovendo l'importo corrisposto in acconto essere restituito entro e non oltre il termine della stagione.
4. Le somme sono vincolate al pagamento dei debiti sportivi relativi alla stagione nella quale Lega eroga l'acconto.
5. Gli acconti che vengono anticipati dal Fondo devono essere rimborsati entro e non oltre 90 giorni dalla loro erogazione e, comunque, non oltre la fine della stagione sportiva.
6. Previamente alla erogazione delle somme per cui è fatta richiesta e, successivamente alla comunicazione di accettazione della stessa, la società istante autorizza Lega ad accantonare temporaneamente i crediti in via di maturazione, fino alla concorrenza della somma richiesta, per i successivi 90 giorni a garanzia del rimborso.
7. Le suddette somme potranno essere rimborsate anche dando autorizzazione alla Lega di trattenersi le risorse dei crediti maturandi della società.

Art. 6 - Sanzioni

1. Il mancato o tardivo rimborso degli acconti anticipati sul conto campionato, comporterà per la società inadempiente la certificazione negativa da parte di Lega, secondo quanto previsto al Titolo I, Capo II lett. A punto 1.a. del Sistema Licenze Nazionali e, pertanto, in base alle stesse disposizioni delle Licenze Nazionali vigenti, potrà essere causa di non ammissione al campionato della seguente stagione sportiva.

Art. 7 - Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo e potrà esser oggetto di eventuale revisione e/o aggiornamento ad opera del medesimo organo.